



COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA



Ordinanza

Oggetto:

ORDINANZA DI CHIUSURA AL PUBBLICO DI TUTTE LE ATTREZZATURE DA GIOCO NEI PARCHI E LIMITAZIONE DELL'USO DELLE PANCHINE PRESENTI NEI PARCHI E NELLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, in vigore dal 6 marzo 2021;

Visto che nell'ultima settimana le evidenze risultanti dal contesto epidemiologico nel Comune di Bientina registrano un significativo incremento dei casi di diffusione del virus che fondano il ricorso dell'Ente allo strumento di cui all'art. 1, comma 9 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33;

Ritenuto quindi necessario disporre, per evitare l'ulteriore diffusione del contagio all'interno del Comune, la chiusura di tutte le attrezzature da gioco nei parchi e la limitazione dell'uso delle panchine presenti nei parchi e sulle aree pubbliche del territorio comunale al numero massimo di due persone ove sia comunque garantita la distanza interpersonale di almeno un metro;

Per tutte le motivazioni in premessa indicate che si intendono integralmente richiamate;

ORDINA

1. la chiusura di tutte le attrezzature da gioco nei parchi e la limitazione dell'uso delle panchine presenti nei parchi e sulle aree pubbliche del territorio comunale al numero massimo di due persone ove sia comunque garantita la distanza interpersonale di almeno un metro, dalla data del 13 marzo 2021 e fino al 31 marzo, con eventuale proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico;
2. il posizionamento di adeguata segnaletica di chiusura e divieto di utilizzo nei parchi ove siano presenti attrezzature da gioco e le panchine;
3. che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento sia punito, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00.

DISPONE

l'immediata esecutività della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Pisa;
- Polizia Locale Valdera Nord;
- Stazione Carabinieri di Bientina;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro 60gg., oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg.

Li12/03/2021

**IL SINDACO
CARMASSI DARIO**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/03/2005 n.82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Bientina, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.